

**Procedura di affidamento diretto del “Servizio di consulenza legale” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come derogato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 - CIG n. ZB134B4455.**

## **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

### **Art. 1 – Oggetto del contratto e finalità del servizio**

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza legale in favore dell’Università per Stranieri di Siena (di seguito Università) ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato “Professionista” o “Affidatario”) iscritto all’Albo degli Avvocati e in possesso di esperienza pregressa in ambito anche universitario.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto disciplinato nel presente capitolato.

### **Art. 2 - Prestazioni richieste e svolgimento dell’incarico**

L’Affidatario, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Università il supporto di consulenza necessario ad affrontare questioni di carattere legale che frequentemente si riscontrano nell’ambito di attività svolte all’interno delle Aree e delle Strutture dell’Università stessa, quali le procedure in materia di assunzione a vario titolo di personale, di indizione e svolgimento di gare di appalto e processi amministrativi inerenti le attività gestionali e strategiche in generale dell’Università. Tale supporto di consulenza sommariamente concernerà pertanto l’elaborazione di pareri scritti e/o orali in ordine alle problematiche giuridiche individuate in via indicativa e non esaustiva, all’interno delle macro aree sotto descritte:

- supporto giuridico-legale agli Organi di governo dell’Università in questioni e tematiche specifiche come l’edilizia universitaria e le convenzioni con altri enti pubblici per interventi di residenze studentesche;
- supporto giuridico nell’ambito di convenzioni e accordi per servizi prestati dall’Università e valutazione delle relative rischiosità sotto il punto di vista legale;
- supporto giuridico finalizzato alla riduzione del rischio e alla prevenzione del contenzioso e attività a ciò connesse;
- analisi della contrattualistica inerente l’affidamento di lavori, servizi e forniture in applicazione del “Codice dei Contratti Pubblici” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Università per Stranieri di Siena, l’assoluta autonomia decisionale. L’Affidatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti di terzi, né è in grado di rappresentare in alcun modo l’Università se non previa esplicita autorizzazione.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata anche con apposito scambio di lettere inviate mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e firmate digitalmente. L’incarico avrà la durata di 12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data indicata nella lettera di affidamento e potrà essere eventualmente prorogato per un massimo di sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.

### **Art. 4 – Importo a base d’asta**

L’importo posto a base d’asta, soggetto a ribasso, per l’espletamento del servizio della durata di 12 mesi è fissato in € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00) al netto della Ritenuta di Acconto, IVA e CPA (4%), comprensivo di qualsiasi spesa connessa allo svolgimento dei servizi e remunerativo di ogni prestazione. In nessun caso potranno essere addebitati all’Università oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, i costi per la sicurezza sono valutati pari a 0 (zero) in quanto non si riscontrano rischi derivanti da interferenza.

#### **Art. 5 – Adempimenti richiesti all'affidatario**

Si precisa che il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.93, comma 1. (ultimo periodo) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. non è richiesta la costituzione della garanzia per la partecipazione alla procedura di affidamento.

#### **Art. 6 – Corrispettivi**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate semestrali uguali e posticipate, precedute da una relazione dell'Affidatario, su emissione di Fatture Elettroniche intestate all'Università per Stranieri di Siena, Codice Univoco ufficio UFRAK7, sulle quali dovrà essere riportato il numero di CIG. La verifica del servizio reso sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento al quale compete la dichiarazione di regolare esecuzione necessaria per la liquidazione delle somme dovute.

#### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario del servizio di consulenza legale si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge stessa, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **Art. 8 - Obblighi del contraente**

L'Affidatario, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- comunicare entro 10 giorni dall'accettazione dell'affidamento del servizio il nome del Professionista dello Studio legale di riferimento;
- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive in coerenza con l'attività dell'Università;
- garantire la presenza nei tempi concordati a seguito di semplice richiesta;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Università.

#### **Art. 9 – Responsabilità e assicurazioni**

L'Affidatario dovrà essere in possesso di un'apposita polizza assicurativa di responsabilità professionale di durata almeno pari a quella del presente affidamento, per eventuali danni causati all'Università o a terzi nello svolgimento delle attività affidate.

#### **Art. 10 - Obblighi a carico dell'Università**

L'Università si impegna a fornire all'Affidatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per gli adempimenti riguardanti il servizio affidato.

#### **Art. 11 – Garanzia definitiva**

Per quanto indicato dall'ANAC con propria delibera n. 140 del 27/02/2019, non è richiesta all'Affidatario la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 12 – Inadempimenti e penali**

Nel caso in cui l'Affidatario si renda inadempiente rispetto alle condizioni contrattuali, l'Università avrà la facoltà di applicare delle penali sino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, da modularsi in ragione della gravità delle inadempienze e dell'eventuale loro ripetersi nel tempo.

Tutti gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione di penali saranno contestati formalmente via fax o PEC. L'Università comunicherà per iscritto all'Affidatario l'avvenuto accertamento di tali inadempienze e lo stesso potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'Università, a seguito delle controdeduzioni ricevute, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali. Il mancato riscontro da parte dell'Affidatario nei termini di cui al presente articolo, sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.

Sarà facoltà dell'Università di incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali e detrazioni da applicare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Art. 13 – Cause di recesso e risoluzione del contratto**

È facoltà dell'Università di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare a mezzo PEC, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile. In tal caso l'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l'Università potrà altresì risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- b) perdita, in capo all'Affidatario della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) cessione del contratto;
- e) sub-appalto non autorizzato;
- f) in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- g) sospensione dell'erogazione del servizio da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;

- i) grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Affidatario nonostante diffida formale dell’Università;
- j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- k) si verificano gravi inadempimenti tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
- l) qualora sia accertato che l’Affidatario abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico, direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro l’Università per Stranieri di Siena;
- m) casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016.

L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Università.

#### **Art. 14 – Divieto di cessione del contratto**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di cessione totale o parziale del contratto. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. È fatto comunque divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

#### **Art. 15 – Foro competente**

Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Siena.

#### **Art. 16 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

In relazione ai dati personali oggetto di trattamento nell’adempimento del presente affidamento, le parti, in qualità di Titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (per brevità GDPR) e, in quanto compatibile con il D.Lgs. n.196/2003, si impegnano reciprocamente a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. I dati personali verranno trattati, mediante strumenti manuali o informatizzati, per le finalità connesse all’adempimento del presente affidamento e per l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi connessi. I dati raccolti non potranno essere diffusi, potranno invece essere comunicati a soggetti terzi che prestano assistenza, consulenza o che comunque collaborano per l’adempimento dell’affidamento. Le modalità di trattamento dei dati personali e l’insieme della “Privacy policy” dell’Università, sono descritte nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale [www.unistrasi.it](http://www.unistrasi.it) alla pagina <http://www.unistrasi.it/1/492/Privacy.htm>.

#### **Art. 17 – Codice di comportamento**

L’Affidatario è obbligato ad accettare ed attenersi a quanto contenuto nel “Codice di comportamento dell’Università per Stranieri di Siena” emanato con D.R. n. 297 del 19 giugno 2014 e reperibile al link <https://www.unistrasi.it/public/articoli/4030/Files/DR%20codice%20di%20comportamento%20-%20sostituzione%20testo.pdf>.

**Art. 18 – Spese ed oneri accessori**

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all’esercizio dell’incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Affidatario.

**Art. 19 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti.